



CURIA MERCATORUM

ANNO VI / NUMERO 3/2002

YEAR VI / NUMBER 3/2002

NEWSLETTER

TRIMESTRALE D'INFORMAZIONE / QUARTERLY REVIEW

CURIA MERCATORUM

Centro di Mediazione ed Arbitrato / Mediation and Arbitration Center

Le funzioni di preconciliazione delle Camere di Commercio

di Marco D'Eredità
*Direttore di Curia Mercatorum,
Dirigente della Camera
di Commercio di Treviso*

Spesso nelle pagine della nostra Newsletter si è parlato delle Camere di Commercio e del ruolo che esse rivestono nel campo della conciliazione, in un più ampio settore che viene definito di regolazione del mercato.

Si è più volte sottolineato come gli interventi del legislatore, dalla legge 580/93 a quella sulla subfornitura, alla recente legislazione nazionale sul turismo, solo per fare alcuni esempi, siano volti a istituzionalizzare le Camere come centri deputati a svolgere conciliazioni. Una ragione storica c'è. Le Camere sin dalle origini rappresentano gli interessi delle imprese, ora anche dei consumatori, in tutti i loro aspetti, compreso quello patologico del conflitto e quindi si pongono anche come centri per offrire delle soluzioni che vadano proprio nell'interesse di imprese e consumatori, da qui la conciliazione e l'arbitrato amministrati, che proprio perché amministrati, devono offrire maggiori garanzie di buon funzionamento.

La Camera di Treviso, come più volte sottolineato, ha costituito per svolgere queste funzioni Curia Mercatorum e nel tempo si è preoccupata di promuoverne le attività attraverso incontri, seminari di approfondimento, con la pubblicazione di una newsletter, perché le attività svolte da Curia Mercatorum, ed in particolare la conciliazione e l'arbitrato, richiedono prima di ogni altra considerazione, di essere assimilate "culturalmente" dai possibili fruitori.

Vi è un aspetto che nel corso del tempo si è rivelato importante soprattutto per quanto riguarda la conciliazione, ed è il ruolo della segreteria.

Le statistiche mostrano in genere solo la punta dell'iceberg, vale a dire le richieste che formalmente vengono presentate con una domanda scritta e che vengono inviate alla parte invitata alla conciliazione per sondare la sua disponibilità a partecipare all'incontro.

Vi sono però numerosi contatti con i funzionari della segreteria, spesso telefonici, ma anche personali che non si tramutano poi in domande di attivazione del procedimento di conciliazione.

Questi contatti permettono che la parte abbia a disposizione una persona neutrale che la stia ad ascoltare e che la aiuti a valutare quale sia la strada migliore da percorrere per la tutela dei propri diritti, senza essere un consulente, ma indicando quali siano le vie istituzionali da poter seguire. Spesso si tratta di microcontroversie che difficilmente andrebbero a finire in giudizio, ma permettono alle parti di capire se vale la pena di intraprendere determinate scelte rispetto ad altre. Un discorso in parte diverso vale nei casi in cui la segreteria a fronte di una domanda di conciliazione faciliti il convincimento della parte

continua a pag. 8

This article focuses on the institutional role played by the Chambers of Commerce in the field of conciliation.

It highlights the importance of the secretariat - an often-disregarded position - in the management of conciliation procedures. Since it is not a bureaucratic administration, it can facilitate the way to real conciliation if dealt with appropriate preparation and impartiality.

For this reason the Unioncamere new unified code of rules on conciliation provides for an important role of the secretariat in order to guarantee an expedite conciliation, dedicated to satisfying parties' needs. Thus those in charge of ADR procedures will have to be extremely prepared in order to accomplish their demanding duties in the best way.

IN QUESTO NUMERO / IN THIS ISSUE

Le funzioni di preconciliazione delle Camere di Commercio (Marco D'Eredità)	pag. 1
L'A.D.R. nel libro verde della commissione delle Comunità Europee e Curia Mercatorum di Treviso (Nino Maestrello)	pag. 2
Il ripescaggio di marchi orfani, un fenomeno in crescita anche in Italia? (Marina Benassi)	pag. 5
L'attività di formazione in materia di tutela del consumatore	pag. 7
Agenda	pag. 8

L'A.D.R. nel libro verde della commissione delle Comunità Europee e Curia Mercatorum di Treviso

*Avv. G. Nino Maestrello
avvocato in Treviso,
Presidente della Corte per la
Risoluzione delle controversie
di Curia Mercatorum*

A.D.R. è la formula, o meglio l'acronimo, che sta per ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION e che individua in sede internazionale i modi alternativi di risoluzione delle controversie in campo civile e commerciale quali sono per esempio la conciliazione e la mediazione. Per LIBRO VERDE si intende la raccolta dei dati relativi a tali metodi già attuati o programmati dagli Stati della Comunità Europea e che la Commissione sta promuovendo al fine di poter formulare iniziative legislative operative comuni. Tale iniziativa tende in particolare a formulare clausole di ricorso dell'A.D.R., studiare la validità dei consensi delle parti per il ricorso a tali metodi, invitare gli stati a stabilire termini di prescrizione e sospensione; emanare norme indicative sulla riservatezza e responsabilità del terzo incaricato che, ricordiamo, non è né arbitro né giudice, studiare uniformi disposizioni per la formazione e il riconoscimento degli accordi che le parti raggiungono e, soprattutto, dare efficacia possibilmente esecutiva agli stessi. L'A.D.R. entra tra le politiche che l'Unione Europea intende svolgere per l'accesso alla giustizia perché è un diritto di tutti previsto dall'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, principio generale stabilito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. L'A.D.R. è anche strumento per la pace sociale perché con questi metodi non si prendono decisioni sulle lotte tra contendenti, e soprattutto perché data la loro flessibilità sono le parti stesse a decidere prima di tutto se ricorrere e successivamente a scegliere i ruoli da percorrere per la risoluzione. L'impegno della Commissione Europea è derivato dal rinnovato interesse per i metodi di composizione delle controversie consensuali rispetto al ricorso al giudice o all'arbitro. In primo luogo ci sono le esperienze fatte negli Stati Uniti che per primi hanno adottato la "mediation", rivelatosi uno dei più efficaci metodi di A.D.R. che sta soppiantando il tradizionale ricorso all'arbitrato, anche in America ritenuto troppo lungo e costoso. Lo sviluppo dell'A.D.R. negli Stati Uniti è stato possibile anche perché l'autorità giudiziaria ordinaria, sulla base di legislazioni emesse in proposito, ha affiancato e appoggiato questi modi alternativi di risoluzione delle controversie. Ora anche negli Stati Uniti si è resa necessaria una "Conferenza Nazionale di Commissari per la uniformazione delle legislazioni degli Stati".

Anche il Canada ha sviluppato il ricorso all'A.D.R. tanto che nel 2000 è stata indetta una "Conferenza per l'armonizzazione delle leggi", al fine di predisporre un'uniforme mediazione. Il Giappone nel 2001 ha formato un "Consiglio per la riforma del sistema giudiziario" nel quale sono raccomandati i lavori legislativi di insieme sull'A.D.R.

Le controversie che il Libro Verde considera sono quelle di diritto civile e commerciale, comprese quelle del lavoro in materia di consumo, mentre sono escluse ovviamente quelle che riguardano i diritti di ordine pubblico ed alcune che riguardano le persone e la famiglia, e in ogni caso sono escluse quelle che riguardano la concorrenza.

La Commissione dovrà tener conto anche e già da oggi dei metodi di A.D.R. attuati nei Paesi europei che sono candidati all'adesione all'Unione stessa.

Già quest'ultimi hanno partecipato nel Consiglio d'Europa ai lavori per la mediazione familiare e per la mediazione civile.

Il costo delle procedure A.D.R. è ovviamente a carico delle parti.

È un costo molto relativo rispetto a quello del processo ordinario e a quello del processo arbitrale.

In Francia i terzi incaricati, cioè i conciliatori di giustizia non sono retribuiti ed è auspicabile che le spese di funzionamento degli organi responsabili dell'A.D.R. vengano assunte con uniformità dai poteri pubblici.

In Irlanda, per esempio, il servizio di mediazione familiare è a spese dello Stato.

Ma le spese potrebbero anche essere assunte da associazioni di categoria che vedono nel ricorso all'A.D.R. la tutela dell'interesse degli associati che intendano risolvere in tempi brevi le controversie che diversamente inciderebbero negativamente nelle loro economie.

La Commissione Europea con la proposta 18.1.2002 tenta di uniformare le legislazioni dei vari Stati al fine di estendere il "beneficio dell'assistenza giudiziaria anche alle soluzioni delle controversie in via stragiudiziale, con il sistema dell'A.D.R."

I provvedimenti da prendere in sede europea possono essere molto relativi rispetto all'A.D.R. convenzionale in quanto le parti sono libere di decidere se fare o non fare il ricorso a questi metodi e in ogni caso sono libere di decidere di tutte le modalità della conduzione dell'incontro con il terzo.

Per l'A.D.R. giudiziale ci potrebbero essere delle iniziative come quelle dell'inserimento dell'A.D.R. nel processo civile alla pari dell'arbitrato dove fosse previsto essere un giudice ad incaricare il terzo di procedere all'avvicinamento delle parti.

Spinte per il ricorso all'A.D.R. le vediamo nel regolamento di procedura per l'Inghilterra e il Galles dell'aprile del '99 nel quale si prevede la possibilità per i giudici di sospendere la causa per consentire alle parti di ricorrere alla mediazione, ma c'è di più: i giudici possono condannare al pagamento di una sanzione economica la parte che si rifiuti alla mediazione proposta.

Per un A.D.R. in sede giudiziaria, fondamentale sarà la designazione dei terzi incaricati.

In Grecia i giudici vengono scelti tra i funzionari per le controversie del lavoro, oppure in altri casi vengono scelti tra cittadini che siano stati precedentemente selezionati con determinati criteri che tengano presente l'esperienza, qualificazione e indipendenza di quest'ultimi. Sarebbe una grande conquista in sede europea se i vari stati membri potessero dare efficacia esecutiva all'accordo delle parti che fosse raggiunto con la partecipazione del terzo che sia o designato da un giudice o designato da un altro Ente pubblico come le Camere di Commercio.

Tale accordo delle parti potrebbe avere efficacia di titolo esecutivo come lo è per esempio il verbale di conciliazione che le parti sottoscrivono in sede giudiziale e che viene controfirmato dal magistrato a cui è affidata la causa che hanno definito.

È da auspicare ancora che il ricorso ad un meccanismo di A.D.R. comporti la sospensione dei termini di prescrizione per il ricorso agli organi giurisdizionali.

• • •

È motivo di soddisfazione riferire e guardare a quanto sta facendo la Commissione europea per un Libro Verde sull'A.D.R. per poter ricordare e considerare quanto è stato fatto da Curia Mercatorum con sede in Camera di Commercio di Treviso, in tema di A.D.R. con l'introduzione, già nel 1996, della "mediazione" e dell'"arbitrato rapido" nel suo regolamento.

In questo si stabilisce che i mediatori devono essere indipendenti e che tale indipendenza debbano dichiarare per iscritto alla Corte per la Risoluzione delle Controversie, contestualmente all'accettazione dell'incarico per assicurare le parti che non esistono circostanze che possano mettere in dubbio agli occhi delle stesse la loro indipendenza, neutralità, imparzialità.

Non vi è alcuna limitazione sulla nazionalità dei mediatori. Può essere utilizzata la mediazione fra parti non aventi sede nello stesso Stato e la procedura può aver luogo in uno Stato terzo rispetto a quello delle parti che gestiscono la mediazione.

Il problema principale è quello della preparazione di una categoria che possa assumere la figura del mediatore per la particolarità dell'istituto della mediazione come sperimentato specie in Inghilterra.

Ed è proprio in collaborazione con il CEDR che Curia ha formato i suoi mediatori.

I frequentanti dei corsi sono per il 70% avvocati, per il 20% commercialisti e ragionieri, per la restante parte imprenditori e altri professionisti (geometri e ingegneri).

Da tali corsi i mediatori formati sono stati 202.

La scelta del terzo mediatore in sede di Curia Mercatorum viene fatta dalla Corte che tiene conto delle indicazioni delle parti in quanto il regolamento vuole rispettare la libertà delle stesse nella scelta del mediatore terzo.

Va precisato che la mediazione della quale Curia ha creato la sua esperienza e ha attuato è quella indipendente e prevista dal regolamento e non quella obbligatoria che è prevista, per esempio, per le controversie di lavoro (art. 409 c.p.c.), oppure quella prevista per i rapporti di subfornitura (art. 10, L. 192/98).

La mediazione volontaria prevista dal regolamento ha per scopo principale di "portare le parti al tavolo" che è la fase preparatoria di non facile attuazione, fase preparatoria che va superata sul piano umano prima che sul piano tecnico.

Le richieste di mediazione pervenute a Curia Mercatorum dal 1997 sino ad oggi sono state 134, delle quali 23 si sono concluse con un accordo scritto e 4 definite pur senza accordo scritto.

Delle altre 20 sono state definite dalle parti prima dell'inizio della mediazione perché assistite dall'attivo intervento della segreteria di Curia che in vari colloqui preliminari le ha avvicinate, le rimanenti o sono state archiviate o sono ancora in fase preliminare.

Si può constatare che sul totale di 134 richieste 47 hanno risolto in modo alternativo la loro controversia.

Le altre hanno tratto certamente giovamento perché hanno potuto confrontare direttamente e personalmente la posizione della controversia e le difficoltà di risoluzione anche per la scelta di altra via.

Ma quanto è stato fatto da Treviso con Curia Mercatorum darà i suoi frutti negli anni futuri perché si è creata in parte una cultura per il ricorso ai metodi alternativi alla giustizia quali sono la mediazione e l'arbitrato.

Ciò è stato possibile per l'attività appassionata e capillare svolta dalle Associazioni Imprenditoriali componenti con Curia Mercatorum a mezzo anche di visite alle varie sedi periferiche delle Associazioni tenendo corsi, conferenze sul tema della "Giustizia alternativa".

Quando si parla di Curia Mercatorum si deve ricordare l'ambito territoriale della sua istituzione che non è solo Treviso ma è anche Belluno, Pordenone, Trieste e Gorizia.

La visione che Curia ha sempre avuto è stata quella di un appoggio e aiuto agli operatori economici del nordest in relazione ai loro affari anche internazionali e molte procedure si sono svolte da ditte italiane e straniere nella lingua estera.

La Corte che amministra le procedure di arbitrato e mediazione di Curia Mercatorum è formata, oltre che dal Presidente, da personalità di importanza nazionale ed internazionale quali sono il professor Giardina dell'Università "La Sapienza" di Roma, il professor Briguglio dell'Università Tor Vergata di Roma, il professor Crespi Reghizzi dell'Università di Pavia e il professor Bortolotti dell'Università di Torino.

La loro esperienza è confermata dalla partecipazione in controversie internazionali che si svolgono presso l'ICC di Parigi e la Camera Arbitrale di Ginevra.

L'attività che viene svolta da Curia per le promozioni e per il perfezionamento anche applicativo del regolamento viene svolta in molti casi con la collaborazione di AIA, Associazione Italiana dell'Arbitrato, AISA, Associazione Italiana dello Studio sull'Arbitrato, presieduta dal prof. Giorgio Bernini di Bologna, e ISDACI di Milano, Istituto di Studi sull'Arbitrato.

Curia dal 1995 fino al 1999 ha organizzato ben 24 tra corsi e convegni in materia di arbitrato e mediazione, e quasi 30 convegni su temi che riguardano la proprietà industriale, la vendita internazionale, la subfornitura, la valutazione delle aziende, il problema dei rapporti con i consumatori, le controversie nel commercio internazionale sui marchi di impresa, e ancora il contratto di agenzia internazionale.

Ancora: dal 2000 ad oggi i convegni e i corsi svoltisi non solo a Treviso ma anche a Belluno, Trieste, Pordenone e Gorizia sono stati 25 su temi di mediazione ed arbitrato, arbitrato rapido, e 25 su altri temi legati alla risoluzione arrivando ad un notevole numero di iniziative in due anni non ancora compiuti.

I frutti dell'attività svolta da Curia Mercatorum si vedranno, come ho già detto, negli anni futuri e si arriverà certamente a migliorare le attuali condizioni in cui si trovano gli imprenditori per le lungaggini della giustizia ordinaria che sono una vera e propria negazione di giustizia.

Chiudo con soddisfazione questa relazione sul Libro Verde della Comunità Europea e sull'attività di Curia perché con il 2003 la Repubblica Italiana avrà una legislazione che, sia pure per ora limitata alle società di capitali, accoglie gli auspici che abbiamo sopra formulati per l'attuazione dell'A.D.R. come risoluzione delle controversie.

In particolare:

- 1) l'istanza di conciliazione agli enti preposti produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale;
 - 2) il verbale di conciliazione avanti un organismo di conciliazione (come Curia) può essere omologato con decreto del Presidente del Tribunale e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale;
 - 3) utilizzo delle conciliazioni con penalità per chi sceglie di andare comunque al contenzioso.
- Ancora maggiore motivo di soddisfazione leggere l'art. 38 dello schema di decreto legislativo contenente nuove norme di procedura in materia delle nuove forme di riforma della società di capitali e delle società cooperative, dispone che: "Gli Enti pubblici e privati che diano garanzie di serietà ed efficienza sono abilitati a costituire organismi deputati su istanza della parte interessata a tentare la conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'art. 1". È evidente che Curia può essere l'Ente da registrarsi presso il Ministero quale organo deputato a tentare la conclusione delle controversie.

Tali norme che riguardano anche il processo ordinario e quello cautelare saranno certamente estese a tutte le controversie speriamo in tempi

The author of this article, President of the Court for Disputes Resolution of Curia Mercatorum, presents a review on the recent Green Paper by the European Commission dedicated to ADR.

His report of about 40 pages analyses the use of ADR techniques within the European Union and more in general at an international level.

He makes a distinction between conventional ADR, in which the parties can freely decide whether to adopt these methods or not, and judicial ADR in which the judge himself decides whether they are suitable for the parties in the dispute.

The article not only deals with the main aspects of the Green Paper, but also highlights the fact that the Treviso Chamber of Commerce together with the Association Curia Mercatorum has worked to promote ADR techniques since 1995.

Lastly the article briefly presents the future reform of company law, which tends to give much importance to some forms of dispute resolution, directly linked to ADR techniques, in primis mediation or conciliation and arbitration.

Il ripescaggio di marchi orfani, un fenomeno in crescita anche in Italia?

Anche i marchi, così come accade per molti altri beni di consumo, sono soggetti alle mode ed agli influssi del momento: un nome o un logo che esercitava un notevole appeal qualche decennio fa potrebbe oggi risultare assolutamente anacronistico, banale, e quindi privo di qualunque attrattiva commerciale tanto da far decidere all'impresa titolare dello stesso di liberarsene, confinandolo all'oblio ed abbandonandolo alla propria sorte. Tale decisione affonda di norma le proprie radici nella necessità, avvertita nel mondo del commercio, di 'svecchiare' la propria immagine e fornire un nuovo input attraverso il rinnovamento dell'immagine di un determinato prodotto ma anche nell'incipiente fenomeno di globalizzazione mondiale, laddove risulta sempre più necessario che un nome si adatti senza troppe difficoltà ai mercati ed al pubblico più disparato. La decisione di 'dismettere', 'abbandonare', il proprio marchio per adottarne uno nuovo o fornirlo di una nuova veste, comporta però il sacrificio di un vero e proprio capitale in investimenti pubblicitari e marketing facenti capo al 'vecchio marchio'. Basti ad esempio immaginare lo sforzo economico, e non solo economico, insito nella creazione e nell'acquisizione di reputazione di un marchio di fabbrica: l'investimento pubblicitario per farne un nome noto, un nome rinomato, per preservarne l'originalità e l'unicità, per contrastarne l'annacquamento' da parte di quella parte della concorrenza sempre pronta ad approfittare indebitamente dell'altrui successo e reputazione. Il titolare del marchio decide a volte, nonostante l'entità di tale investimento, di 'ripulire' ed aggiornare periodicamente il proprio portafoglio, immolandolo all'altare del rinnovamento. Proprio seguendo una tale ottica, la Procter & Gamble ha per esempio recentemente 'uniformato' la scelta di molte casalinghe europee attraverso la sostituzione del marchio Jif (come per decenni si è chiamato fuori dai confini della nostra nazione) con Cif, nome consueto in Italia e in alcuni paesi vicini ma sostanzialmente sconosciuto in altri paesi europei. In linea di principio i marchi in tal modo 'abbandonati' da una qualsivoglia impresa possono venire riciclati e validamente usati da un'altra azienda a condizione che sia trascorso un periodo sufficiente di 'non uso'

del marchio da parte della titolare originaria. La nuova titolare potrà in tal modo, in alcuni casi, astutamente approfittare della notorietà e della fama acquisite dall'originario detentore del marchio stesso. Sebbene la coraggiosa scelta di rinnovare il proprio segno distintivo, spesso porti i frutti desiderati, si registra sempre più di frequente l'insorgere di un fenomeno alquanto peculiare, soprattutto all'estero, ovvero quello del 'ripescaggio' di marchi (più o meno) noti da parte di aziende terze, le quali, seguendo la scia dell'attuale moda 'vintage' ripropongono sul mercato nomi che, in effetti, nonostante il periodo di non uso si sia prolungato oltre i fatidici 5 anni, risultano lungi dall'essere stati dimenticati dal pubblico. Tornando al menzionato esempio, colui che, tra 5 anni, desiderasse commercializzare un detersivo, potrebbe in linea di principio, validamente richiedere la registrazione del marchio Jif, nonostante il fatto che entro un lasso di tempo così limitato, tale nome non avrebbe plausibilmente perso la propria reputazione agli occhi del consumatore di alcuni paesi, e sarebbe ancora effettivamente presente nella memoria collettiva del consumatore del paese in questione. Negli Stati Uniti si assiste oggi ad un vero e proprio 'boom' nel settore del 'riciclo' di marchi di impresa rimasti, per così dire, 'orfani'. Una notizia reperita in un recente bollettino commerciale statunitense riportava ad esempio la notizia del lancio sul mercato da parte di una coppia di ex-collaboratori della Procter & Gamble, di un detersivo per la casa chiamato Oxidol, marchio celeberrimo oltreoceano sino a pochi anni orsono, e abbandonato proprio dalla stessa Procter & Gamble. Un esempio probabilmente più significativo per l'Italia è poi rappresentato dal recupero, da parte di un investitore californiano, di un marchio per molti ancora familiare: Spic & Span, anch'esso 'abbandonato' alcuni anni orsono dalla stessa multinazionale. Sulla scia di questo 'booming business' anche l'Europa inizia a muovere i primi passi. Da qualche mese uno dei più importanti e rinomati studi di consulenza per il deposito di marchi e brevetti olandesi, offre alla propria clientela un servizio di informazione relativo a tali 'marchi' orfani per quanto concerne il (seppur limitato!) territorio del Benelux. Su una banca dati a disposizione

*di Marina Benassi,
avvocato in Venezia- Mestre
e Amsterdam*

della clientela, vengono registrati tutti i marchi depositati presso l'Ufficio Marchi del Benelux e 'dimenticati' dalle aziende titolari per un periodo superiore al termine d'uso obbligatorio di 5 anni. Tra la molteplicità di nomi che per il lettore italiano risultano oltretutto sconosciuti anche pressoché impronunciabili quali 'Thuismakelaar' e 'Burgondisch Landbrood', reperiamo anche segni meno astrusi e dalla risonanza più familiare quali Wings per abbigliamento, Royal Class per bibite e generi alimentari ed

un'inaspettato CNN Group per telecomunicazioni. Chissà che anche in Italia, dove il vintage sembra già avere attecchito per altri versi, non si inizi ad assistere ad un ritorno alle antiche glorie di nomi...non proprio dimenticati. Siamo sicuri, ad esempio, di avere effettivamente dimenticato la Dyane 6, sotterrato nella memoria il 'video-riproduttore' di vecchia tradizione Gioca Royal e definitivamente fatto affondare nell'oblio gelati quali il Nembogel, Mazinga e il Paciugo?

Marina Benassi, the lawyer author of this article, analyses the weird phenomenon of the recovery of "abandoned" trademarks.

This is mainly due to the fact that the business world requires companies to continually renew their image in order to be always very up-to-date and attractive.

Moreover the growing globalization phenomenon obliges main producers to have trademarks easily identifiable (therefore sellable) on the markets all over the world. For this reason it often happens that producers replace trademarks that are very popular only in a few countries with trademarks that are distributed over more countries, or that trademarks are "abandoned" in favour of brand new ones.

After a sufficient period of "non-use" of the trademark by the original trademark owner, another company can use it.

While abroad "abandoned" trademarks are being repeatedly recovered and successfully re-proposed to the public, for Italy we are still waiting to see how the situation will evolve.

L'attività di formazione in materia di tutela del consumatore

Nel 2002 l'attività di Curia Mercatorum è stata particolarmente attiva su vari versanti. L'arbitrato, la mediazione, la contrattualistica, la proprietà industriale e la tutela del consumatore.

Fa piacere sottolineare, per quest'ultimo filone, come vi sia stata una positiva collaborazione con le Associazioni dei Consumatori, in primis Fedrconsumatori e Adiconsum, finalizzata alla realizzazione di un ciclo di seminari di approfondimento sulla normativa comunitaria e nazionale di tutela del consumatore.

Le tre iniziative, rivolte ai funzionari delle associazioni consumeristiche e a quelli delle associazioni di categoria, sono state tenute in tre sedi distinte (Treviso, Conegliano e Montebelluna) ed hanno riguardato vari temi che vale la pena richiamare e, se pur brevemente, riassumere vista la loro attualità. Dapprima è stata approfondita la tematica delle clausole vessatorie, recepita dal legislatore italiano che ha per questo novellato il codice civile aggiungendovi il capo XVI-bis denominato dei contratti del consumatore e composto dagli articoli dal 1469 bis al 1469 sexies.

E' stato interessante conoscere come a quasi 7 anni dalla novella vi sia una giurisprudenza fiorente che ha via via chiarito alcuni importanti punti legati ad esempio all'identificazione della vessatorietà di alcune clausole, ovvero a chiarire gli aspetti soggettivi richiamati dall'articolo 1469 bis sulla figura di consumatore e di professionista.

Sono stati presi poi in esame i decreti legislativi n. 50 del 15 gennaio 1992, 427 del 9 novembre 1998 e 185 del 22 maggio 1999 che riguardano rispettivamente i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, la disciplina della multiproprietà e i contratti a distanza. Anche per questi temi vi è stato un richiamo all'evoluzione giurisprudenziale.

Una parte dei seminari è stata dedicata alla attività delle Camere di Commercio in materia di regolazione del mercato di cui si è già parlato nella Newsletter numero 2/02, oltre che alla conciliazione, all'arbitrato e alle diverse forme di accesso alla giustizia. Si ritiene, per la sua attualità, utile soffermarsi sul decreto legislativo 2 febbraio 2002 n. 24 con il quale è stata recepita la

direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e della garanzia dei beni di consumo, anch'essa oggetto di trattazione dei citati seminari.

La direttiva rappresenta l'ultimo di una serie di provvedimenti con i quali l'Unione Europea ha contribuito a legiferare creando nel corso del tempo una base legislativa comune per gli Stati membri nel diritto dei consumatori.

Con il suo recepimento il legislatore italiano ha introdotto nel codice civile nuove norme, inserendo il paragrafo 1 bis –Della Vendita dei beni di consumo (artt. 1519 bis-1519 nonies).

Senza voler in questa sede approfondire dettagliatamente i contenuti del decreto, si vuole però segnalare come il legislatore comunitario abbia vincolato gli ordinamenti degli Stati membri ad adottare il principio secondo cui la protezione del consumatore nei contratti di vendita aventi ad oggetto beni di consumo dovrà essere garantita per un periodo di 2 anni che decorrono dalla data di consegna del bene, dovendo inoltre assicurare la conformità del bene al contratto di vendita. Responsabile in prima battuta sarà il venditore, il quale avrà però il diritto di agire contro il produttore, creandosi in questo modo una catena dove da un lato c'è il consumatore finale e dall'altro il produttore, in mezzo il venditore.

Il decreto si applica ai contratti di vendita, di permuta e di somministrazione, nonché a quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. I soggetti coinvolti sono il consumatore, inteso come la persona fisica che nei contratti sopra richiamati agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e il venditore, inteso come la persona fisica o giuridica, pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale utilizza i contratti di cui sopra.

Il decreto fissa alcuni punti che di seguito brevemente si riassumono:

1) il principio della conformità al contratto: l'art. 1519 ter stabilisce che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. L'articolo detta una serie di principi per individuare la conformità al contratto dei beni di consumo (idoneità all'uso, conformità alla descrizione fatta dal venditore, ed altro ancora).

2) Diritti del Consumatore: l'articolo 1519 ter stabilisce che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. Il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della

conformità del bene ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.

3) Diritti di regresso: il venditore finale ha diritto di regresso, nei casi di responsabilità nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione od omissione del produttore, o di un qualsiasi altro intermediario della catena distributiva, salvo patto contrario o rinuncia.

4) Termini: l'articolo 1519 sexies stabilisce che il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 1519 quater, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Inoltre il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 1519 quater se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.

Da questo sintetico sunto dei contenuti del decreto si possono già fare alcune considerazioni. Da un lato il Legislatore Comunitario ha seguito negli anni una politica di tutela del consumatore, delineandone i connotati soggettivi (il contenuto del decreto 24/02 richiama i concetti di consumatore e professionista dell'articolo 1469 bis c.c.), ed ha collegato la tutela del consumatore a forme di risoluzione delle controversie che si rifanno all'ADR.

Si presume che anche le controversie che derivino dall'applicazione del decreto 24/2002 possano trovare soluzione in forme di conciliazione amministrata come quelle proposte da Curia Mercatorum.

Per concludere, tornando al tema della tutela del consumatore e ai seminari organizzati, il gradimento da parte dei partecipanti è stato positivo e appuntamenti di questo tipo rappresentano dei momenti di approfondimento che contribuiscono e trasmettere conoscenza anche ai non addetti ai lavori e per questo vanno incoraggiati.

This article highlights the achievements attained by Curia Mercatorum during 2002 in the field of consumer protection, in particular with regard to those activities designed for the members of Consumer Associations and professional associations, which focus on legislative provisions aimed at consumer protection.

The article also provides an in-depth description of the recent law decree (n. 24 dated 2 February 2002) to enact the ec/1999/44 directive, regarding some sales aspects and guarantees that play an important practical role mainly in the relationship between consumers and salespeople.

The above-mentioned activities are worthy since they bring to the attention of a larger audience topics that would otherwise be domain only of experts in that field.

Agenda

CURIA MERCATORUM

dicembre 2002

Ciclo di Seminari in materia di Tutela della Proprietà Industriale
Si veda riquadro

WIPO

2-6 dicembre 2002

Ginevra
Standing committee on Information Technologies (SCIT) - Standards and Documentation Working group
Per informazioni
<http://www.wipo.int>

CURIA MERCATORUM

13 dicembre 2002

Nuovi servizi per l'e-commerce: conciliazione on line e sicurezza nelle transazioni

C/o Sala Conferenze della Camera di Commercio di Treviso
P.zza Borsa, 3/b
Per Informazioni e adesioni:
Curia Mercatorum
tel. 0422/91 78 91
fax 0422/ 91 78 93
Info@curiamercatorum.com

CEDR

19 dicembre 2002

Exchange forums
Mediation practice debate

Per informazioni:

training@cedr-solve.co.uk
tel. 0044/20/75 36 60 60
<http://www.cedr.co.uk>

Continua da pag. 1: Le funzioni di preconciliazione ...

invitata, laddove si ravvisino i presupposti, per presentarsi in conciliazione. Viene attuata una conciliazione nelle conciliazioni o meglio si è in presenza di una fase preconciliativa, che assume importanza rispetto alla conciliazione successiva in quanto le spiana la strada, chiarendo già alle parti come verrà trattata la controversia davanti al conciliatore. Talvolta la fase preconciliativa facilita la soluzione tra le parti, senza che sia necessario l'incontro di conciliazione, e le statistiche ufficiali raccolte da Curia dimostrano come una buona percentuale di casi (14,9) veda il ritiro della domanda da parte del richiedente per un accordo trovato grazie all'intervento di Curia Mercatorum.

Proprio di recente una controversia tra un consumatore e un'impresa ha trovato soluzione con l'intervento di Curia Mercatorum, e ciò ha trovato conferma in una lettera trasmessa dal consumatore a Curia Mercatorum, dove lo

stesso ringraziava per il supporto nell'amministrazione della controversia. Queste considerazioni sono state oggetto di riflessione nella fase di redazione del Regolamento di conciliazione che recentemente Unioncamere ha trasmesso assieme alle linee guide sul fondo perequativo alle varie Camere e che dovrebbe essere adottato dal maggior numero possibile di Camere. Nel documento un ruolo di rilievo viene attribuito alla segreteria, che dovrà essere perciò ricoperto da funzionari capaci e adeguatamente formati. E' importante che prima di altri professionisti il responsabile delle procedure ADR, abbia un'adeguata formazione sulle tecniche di gestione del conflitto, essendo il primo filtro per le parti in lite che, se adeguatamente informate, si approciano a queste procedure con spirito più collaborativo.

LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE dicembre 2002 - Centro Cristallo, Via Roma, 4 Lancenigo di Villorba

Curia Mercatorum, Associazione senza scopo di lucro costituita su iniziativa della Camera di Commercio di Treviso con l'adesione delle Camere di Commercio di Belluno, Pordenone, Gorizia e Trieste e di numerose associazioni di categoria imprenditoriali e professionali, nell'ambito dell'attività volta alla diffusione della cultura nel campo della tutela della proprietà industriale organizza un ciclo di seminari in tema di tutela del design, del marchio e dei nomi di dominio.

Gli argomenti trattati vedono l'intervento di un rappresentante dell'Ufficio Europeo dei brevetti di Monaco di Baviera, nonché di professionisti esperti della materia.

Il primo dei seminari in programma è volto, in particolare, ad approfondire la tutela del disegno industriale, in primis in ambito europeo e ciò anche alla luce della recente normativa dell'Unione Europea e di tracciarne un primo bilancio. Curia Mercatorum aveva già tenuto un convegno sull'argomento il 30 marzo 2001, questa iniziativa rappresenta un approfondimento ed un'analisi sullo stato dei lavori.

Il secondo ed il terzo degli appuntamenti riguardano la contraffazione del design industriale, e la concorrenza sleale e le forme di tutela collegate, il quarto ed ultimo tratta la tutela giuridica dei nomi di dominio che come si vedrà prevede anche delle forme di risoluzione delle controversie attraverso l'arbitrato, se pur con una regolamentazione particolare.

Lunedì 2 dicembre (h. 15.00-18.00)

La tutela comunitaria del disegno industriale: una prima analisi di bilancio
Prof. Franco Benussi
Ufficio Brevetti Europeo, Direttore DG 3, Monaco di Baviera

Avv. Giovanni Francesco Casucci
Clifford Chance, Milano
Co- Direttore Master
Industrial Property Management - MIP - Politecnico di Milano

Mercoledì 4 dicembre (h. 15.00-18.00)

La contraffazione del Design Industriale
Avv. Marina Benassi
Studio Legale Benassi, Amsterdam e Venezia

Lunedì 16 dicembre (h. 15.00-18.00)

La tutela giuridica del nome di dominio
Avv. Nicola Soldati
Docente di Diritto Commerciale - Università degli Studi di Bologna, sede di Rimini, Avvocato in Modena, Consulente AISA

Giovedì 12 dicembre (h. 15.00-18.00)

La tutela delle forme distintive ed individualizzanti: marchi tridimensionali, concorrenza sleale e diritto d'autore

Per Informazioni: Curia Mercatorum
tel. 0422/91 78 91 fax 0422/ 91 78 93
info@curiamercatorum.com

CURIA MERCATORUM
Via Roma, 4 - Centro Cristallo
31020 Lancenigo di Villorba (TV)
Tel. 0422.917891
Fax 0422.917893
<http://www.curiamercatorum.com>
e-mail: info@curiamercatorum.com

*Chiuso in macchina il
22 novembre 2002*

NEWSLETTER
Anno VI - Numero 3/2002
Periodico trimestrale
<http://www.curiamercatorum.com>
e-mail: info@curiamercatorum.com

Reg. Trib. TV n° 1024
Spedizione in abbonamento Postale
Art. 2 Comma 20/C Legge 662/96
TAXE PERÇUE (Tassa riscossa)
Filiale di Treviso (ITALIA)

DIRETTORE RESPONSABILE
Marco D'Eredità

REDATTORI
Antonio Nascimben
Francesca Dal Molin

Stampa:
S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche
Via Einaudi, 2
31030 Dossan di Casier (TV)
Tel. 0422/634161 - Fax 0422/633647